

BVGer F-5639/2014 vom 29. August 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-08-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-5639_2014

FR: TAF F-5639/2014 du 29 août 2016

IT: TAF F-5639/2014 del 29 agosto 2016

Regeste

Annullamento della naturalizzazione agevolata

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2

In particolare, le decisioni in materia di annullamento della naturalizzazione agevolata rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. b a contrario LTF).

E. 1.3

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4

A._____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2

Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.1

Preliminarmente occorre osservare che in occasione dello scritto dell'11 marzo 2015

A._____ ha lamentato una presunta violazione del diritto ad un processo equo ai sensi dell'art. 6 CEDU, poiché nell'ambito del procedimento di annullamento della naturalizzazione agevolata non è stata sentita personalmente.

E. 3.2

Il Tribunale considera che nel quadro della procedura amministrativa non vige il diritto di esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante prima che questa adotti la propria decisione (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati); in particolare A. _____ non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentita oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia di annullamento della naturalizzazione agevolata (cfr. decisione del TF 1C_476/2010 del 13 dicembre 2010 consid. 2.2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.3

Per questo motivo la censura formulata dalla ricorrente in merito alla presunta violazione dell'art. 6 CEDU risulta infondata e come tale va deserta.

E. 4.1

Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCit, il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a), vi risiede da un anno (lett. b) e vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (lett. c).

E. 4.2

La nozione di comunione coniugale ai sensi del diritto di cittadinanza, in particolare ai sensi degli art. 27 cpv. 1 lett. c e 28 cpv. 1 lett. a LCit, presuppone non solo l'esistenza formale di un matrimonio (ovvero di un'unione coniugale ai sensi dell'art. 159 cpv. 1 CC), ma implica oltre a ciò una comunità di fatto tra i coniugi, rispettivamente una comunione di vita effettiva, fondata sulla volontà reciproca di mantenere questa unione (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). La comunione coniugale ai sensi delle suddette disposizioni presuppone ad ogni modo l'esistenza, al momento della decisione di naturalizzazione agevolata, di una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro («*ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille*»), in altri termini la ferma intenzione dei coniugi di mantenere la comunione coniugale al di là della decisione di naturalizzazione agevolata. Una separazione sopraggiunta poco dopo l'ottenimento della naturalizzazione costituisce un indizio dell'assenza di questa volontà al momento dell'ottenimento della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.3

L'unione coniugale come testé definita, inoltre, non deve esistere solo al momento del deposito della domanda ma deve sussistere durante tutta la procedura fino all'emanazione della decisione sulla naturalizzazione agevolata (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). A tale proposito occorre rilevare che il legislatore federale, creando l'istituzione della naturalizzazione agevolata in favore del coniuge straniero di un cittadino svizzero, si riferiva ad una concezione del matrimonio come definita dalle disposizioni del CC sul diritto del matrimonio, ovvero un'unione contratta per amore in vista di costituire una comunione di vita stretta («*di tetto, di tavolo e di letto*»), in seno alla quale i coniugi sono pronti ad assicurarsi reciproca fedeltà ed assistenza, di carattere duraturo (nel senso di «*comunione del destino*») e nella prospettiva della creazione di una famiglia (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 CC; DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235 consid. 3b). Nonostante l'evoluzione dei costumi e delle mentalità, è unicamente questa concezione del matrimonio, comunemente ammessa e giudicata degna di protezione dal legislatore, che si rileva suscettibile di giustificare - alle condizioni stabilite dagli art. 27 e 28 LCit - la concessione della naturalizzazione agevolata al coniuge straniero di un cittadino svizzero

(cfr. DTAF 2010/16 consid. 4.4). Facilitando la naturalizzazione del coniuge straniero di un cittadino elvetico, il legislatore federale intende favorire un'unità della nazionalità, e, parimenti, del diritto di attinenza cantonale e comunale nella prospettiva di una vita comune che si protragga oltre alla decisione di concessione della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2). L'istituzione della naturalizzazione agevolata si basa infatti sull'idea che il coniuge straniero di un cittadino elvetico (evidentemente solo alla condizione che egli costituisca con quest'ultimo una comunione coniugale solida) si adegui più rapidamente al modo di vita ed ai costumi svizzeri rispetto ad uno straniero che non abbia un coniuge svizzero, rimanendo, costui, sottoposto alle regole della naturalizzazione ordinaria (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 1987 relativo alla modifica della legge sulla cittadinanza, FF 1987 III 245, pagg. 261-263, cifre 22.12 22.13, ad art. 26 e 27 del progetto; vedi inoltre DTF 130 II 482 consid. 2 e 128 II 97 consid. 3a).

E. 5.1

Giusta l'art. 41 cpv. 1 e cpv. 1bis LCit nel tenore in vigore dal 1° marzo 2011, rispettivamente l'art. 41 cpv. 1 LCit previgente (RU 1952 1087), l'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (cfr. inoltre Messaggio del Consiglio federale del 9 agosto 1951 relativo al progetto di legge sull'acquisizione e la perdita della nazionalità svizzera, FF 1951 II 665, pagg. 700-701, ad art. 39 del progetto). L'annullamento della naturalizzazione presuppone quindi che essa sia stata conseguita in maniera fraudolenta, vale a dire tramite un comportamento sleale ed ingannevole. A questo titolo, non è necessario che si sia in presenza di una frode nel senso del diritto penale. È comunque necessario che l'interessato abbia in modo consapevole fornito false indicazioni all'autorità, rispettivamente che abbia lasciato credere in maniera erronea all'autorità di trovarsi nella situazione prevista dall'art. 27 cpv. 1 lett. c o 28 cpv. 1 lett. a LCit, violando in questo modo il dovere d'informazione al quale deve conformarsi in virtù di tale disposizione (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi menzionata; vedi inoltre le sentenze del TF 1C_158/2011 del 26 agosto 2011 consid. 4.2.1; 1C_250/2011 del 21 luglio 2011 consid. 3). Questo è in particolare il caso se il richiedente dichiara di vivere in una comunione stabile con il suo coniuge anche se intende separarsi una volta ottenuta la naturalizzazione facilitata; poco importa se il suo matrimonio si sia sviluppato fino ad allora in modo armonioso (cfr. in particolare le sentenze del TF 1C_646/2013 del 7 novembre 2013 consid. 4.1.1; 1C_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.2.1, così come la giurisprudenza ivi citata).

E. 5.2

Il carattere potestativo dell'art. 41 LCit conferisce un certo potere di apprezzamento all'autorità chiamata a decidere. Nell'esercizio di tale libertà, questa deve tuttavia evitare ogni abuso. Commette un abuso del suo potere di apprezzamento l'autorità che si fonda su criteri inappropriati, non tiene conto di circostanze pertinenti o emana una decisione inopportuna, contraria allo scopo della legge o al principio della proporzionalità (cfr. in particolare DTF 130 III 176 consid. 1.2 e 129 III 400 consid. 3.1; sentenza del TF 1C_155/2012 del 26 luglio 2012 consid. 2.2.1 e giurisprudenza ivi citata). La procedura amministrativa è retta dal principio del libero apprezzamento delle prove (cfr. art. 40 PC [RS 273], applicabile giusta il rinvio dell'art. 19 PA). Tale principio è valido pure davanti allo scrivente Tribunale (art. 37 LTAF). L'apprezzamento delle prove è libero nel senso che non obbedisce a delle regole di prove legali che prescrivono a quali condizioni l'autorità

dovrebbe ammettere che la prova è riuscita e quale valore probatorio dovrebbe riconoscere ai diversi mezzi di prova gli uni in rapporto agli altri. Allorquando una decisione interviene - come nella fattispecie - a discapito dell'amministrato, l'amministrazione sopporta l'onere della prova. Se intende annullare la naturalizzazione agevolata, essa deve ricercare se il coniuge naturalizzato ha mentito quando ha dichiarato di formare un'unione stabile con il consorte svizzero; siccome si tratta di un fatto psichico in relazione con dei fatti rilevanti dalla sfera intima, i quali sono spesso sconosciuti dall'amministrazione e difficili da provare, appare legittimo che l'autorità possa fondarsi su una presunzione. Pertanto, se la concatenazione rapida degli avvenimenti fonda la presunzione di fatto che la naturalizzazione è stata ottenuta fraudolentemente, spetta allora all'amministrato, non solo in ragione del suo obbligo di collaborare alla determinazione dei fatti (art. 13 cpv. 1 PA; cfr. a questo titolo in particolare DTF 135 II 161 consid. 3), ma anche del suo interesse personale, capovolgere questa presunzione.

E. 5.3

In presenza di una presunzione di fatto, la quale risulta dall'apprezzamento delle prove e non modifica l'onere della prova (cfr. DTF 135 II 161 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati), l'amministrato non è tenuto, per capovolgerla, ad apportare la prova contraria del fatto presunto, quindi a fare acquisire all'autorità la certezza di non avere mentito; è sufficiente che egli pervenga a fare ammettere l'esistenza di una possibilità ragionevole che non abbia mentito dichiarando di formare una comunione stabile con il suo coniuge. Egli può farlo rendendo verosimile, sia il sopraggiungere di un avvenimento eccezionale suscettibile di spiegare un rapido deterioramento del legame coniugale, sia l'assenza di coscienza della gravità dei suoi problemi di coppia al momento della firma della dichiarazione comune (cfr. DTF 135 II 161 consid. 3; sentenza del TF 1C_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.2.2).

E. 6.1

Preliminarmente, occorre esaminare se le condizioni formali per l'annullamento della naturalizzazione agevolata previste dall'art. 41 LCit sono adempiute nella fattispecie.

E. 6.2

Giusta l'art. 41 cpv. 1bis LCit, in vigore dal 1° marzo 2011, la naturalizzazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. In precedenza l'art. 41 cpv. 1 LCit (RU 1952 1087) prevedeva un termine unico di cinque anni dalla naturalizzazione. Alcune disposizioni transitorie sono state previste per l'introduzione del nuovo art. 41 LCit. In virtù dei principi generali del diritto intertemporale il nuovo diritto si applica a tutte le situazioni che intervengono posteriormente alla sua entrata in vigore. Nondimeno la giurisprudenza ha introdotto un'eccezione per quanto concerne i termini. Infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di pretese di risarcimento fondate sulla LAVS (RS 831.10), le cui considerazioni possono essere riprese per quanto attiene i termini previsti dall'art. 41 LCit, è ammissibile sottoporre a dei nuovi termini di prescrizione dei crediti sorti e divenuti esigibili sotto l'egida del vecchio diritto e che non sono prescritti o perenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. DTF 134 V 353 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). Pertanto, alle naturalizzazioni per le quali il vecchio diritto perentorio di cinque anni non è ancora trascorso al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto, giova applicare l'art. 41 LCit

nella sua nuova versione e tenere conto del tempo trascorso sotto l'egida della vecchia normativa nel calcolo del termine assoluto di otto anni. Per quanto riguarda il termine relativo di due anni, non previsto nel vecchio diritto, esso comincia a decorrere al più presto al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (cfr. sentenza del TAF C-476/2012 del 19 luglio 2012 consid. 4.4).

E. 6.3

Nel caso in esame è dunque applicabile il nuovo art. 41 LCit in quanto al momento dell'annullamento della naturalizzazione agevolata da parte dell'autorità inferiore il termine di otto anni non era ancora venuto a scadenza. Lo scrivente Tribunale costata altresì che la SEM ha rispettato i termini previsti all'art. 41 cpv. 1bis LCit, avendo pronunciato la decisione di annullamento della naturalizzazione il 1° settembre 2014, ovvero ossequiando sia il termine assoluto di otto anni, che ha cominciato a correre al momento della concessione della nazionalità svizzera avvenuta il 13 agosto 2009, sia il termine relativo di due anni, il quale decorre a partire da ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata (art. 41 cpv. 1bis 2a frase LCit), in casu detto atto istruttorio è avvenuto il 6 maggio 2014 allorquando la SEM ha invitato per l'ultima volta l'interessata a prendere posizione. Inoltre essendo la decisione impugnata stata pronunciata con il consenso dell'autorità cantonale competente (cfr. lettera della competente autorità del Cantone Zurigo del 25 agosto 2014, incarto SEM [...], pag. 223), le condizioni formali poste dall'art. 41 LCit sono adempiute.

E. 7.1

Resta ora da esaminare se le circostanze del caso concreto rispondono alle condizioni materiali dell'annullamento della naturalizzazione agevolata risultanti dal testo di legge, dalla volontà del legislatore e dalla giurisprudenza sviluppata in questo ambito.

E. 7.2

Nella motivazione della decisione impugnata, la SEM ha rilevato come il susseguirsi logico e cronologico degli eventi incontestati dalle parti dimostrerebbe che l'unione coniugale non era più effettiva e stabile ai sensi della giurisprudenza al momento della naturalizzazione. L'autorità di prime cure ha inoltre precisato che, nonostante il susseguirsi degli eventi, su cui si fonda la presunzione secondo cui la naturalizzazione è stata ottenuta abusivamente e contrariamente all'obbligo giurisprudenziale che ne deriva, l'interessata non avrebbe addotto alcun elemento atto ad invalidare detta presunzione. L'esame dei fatti pertinenti nella presente causa, così come il loro rapido sviluppo cronologico conducono lo scrivente Tribunale alla medesima conclusione.

E. 7.3

Dagli atti di causa di evince che la ricorrente, classe (...), ha conosciuto il marito, nato nel (...), nel corso dell'anno 1995. La coppia è convolata a nozze il 25 ottobre 1997. In data 9 luglio 2009 entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione concernente l'unione coniugale ed il 13 agosto 2009, ossia dopo quasi 12 anni di matrimonio, la ricorrente ha ottenuto la cittadinanza elvetica. Detta decisione è cresciuta in giudicato il 16 settembre 2009. Nel novembre successivo A. _____ si è rivolta ad un avvocato con l'intenzione di separarsi dal marito e cercare di trovare una soluzione consensuale con il patrocinatore di quest'ultimo, ciò che in seguito non è avvenuto (cfr. domanda di adozione di provvedimenti di protezione dell'unione coniugale del 9 febbraio 2010, incarto dell'autorità inferiore [...], pag. 204). Questo tentativo di separazione amichevole non è andato a buon fine ed in data 9 febbraio

2010 la ricorrente si è rivolta alla Pretura di Lugano postulando l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale. In data 6 maggio 2011 F. _____ ha comunicato all'autorità inferiore che già a partire dall'aprile 2008 la moglie aveva lasciato la dimora coniugale per trasferirsi dapprima in un appartamento situato ad G. _____, ed in seguito in un'abitazione a E. _____. Il marito ha altresì precisato che, dopo avere ottenuto la naturalizzazione, A. _____ aveva chiesto il divorzio e che la stessa aveva anche inoltrato una domanda tendente all'ottenimento della cittadinanza italiana, siccome durante la permanenza in Svizzera agli occhi delle autorità italiane essa aveva sempre mantenuto anche la residenza a J. _____ (Italia). A complemento dello scritto del 6 maggio 2011, in data 14 settembre 2011 F. _____ ha inoltrato all'autorità inferiore una copia dello scritto da egli inviato alla Pretura di Lugano il 10 settembre 2011, corredato da diverse fotografie, nel quale segnalava il comportamento aggressivo e l'esistenza di una relazione omosessuale extraconiugale della moglie. La SEM ha invitato il marito della ricorrente a fornire precisazioni in merito ai citati scritti del 6 maggio e del 14 settembre 2011. Il 2 dicembre 2011 F. _____ ha risposto alle domande poste precisando in particolare che, sia al momento della firma della dichiarazione d'unione coniugale, sia al momento della naturalizzazione, la comunità matrimoniale con A. _____ incontrava dei problemi e non poteva essere definita stabile. L'interessata, invitata dalla SEM ad esprimersi, ha preso posizione il 27 aprile 2012, smentendo quanto asserito dal marito e precisando che, sia durante la procedura, sia al momento della concessione della cittadinanza elvetica, essa adempiva a tutte le condizioni poste dalla LCit ed è unicamente nei mesi successivi che il matrimonio è naufragato. A. _____ si è nuovamente espressa in merito alla procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata l'11 luglio 2012 confermando quanto precedentemente asserito e considerando le allegazioni del marito come un'ingiustificata reazione alle legittime pretese da lei avanzate per quanto concerne la liquidazione regime matrimoniale ed in ambito professionale. La ricorrente ha altresì allegato le dichiarazioni del suo medico e del proprietario dell'appartamento coniugale di B. _____, i quali hanno confermato l'effettività e la stabilità dell'unione coniugale. In complemento a quanto già esposto, il 6 agosto 2012 A. _____ ha ribadito che quanto affermato dal marito non corrisponde alla verità ed ha insistito in merito alla scarsa credibilità di quest'ultimo, il quale non ha dichiarato al fisco il fatto di possedere degli appartamenti in Spagna. Il 7 settembre 2012 la ricorrente ha prodotto un estratto del casellario giudiziale e una copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da essa occupato a E. _____. Detta locazione è iniziata il 1° novembre 2009 e A. _____ ha precisato che tra i mesi di luglio e novembre 2009 essa è stata ospite di un'amica. Agendo per il tramite del nuovo patrocinatore, il 1° luglio 2014 l'interessata ha risposto ad una serie di quesiti posti dall'autorità inferiore, dichiarando in particolare che l'unione coniugale è stata reale ed effettiva fino al 24 ottobre 2009, giorno in cui il marito ha sostituito le serrature dell'appartamento coniugale e del posto di lavoro, cacciando de facto di casa la ricorrente. A proposito dell'alloggio di E. _____ A. _____ ha inoltre precisato di averlo occupato a partire dal novembre 2008, ma esso fino al novembre 2009 costituiva unicamente una residenza secondaria in cui rifugiarsi quando vi erano problemi con il marito; l'interessata ha inoltre smentito quanto asserito dalla precedente patrocinatrice in data 7 settembre 2012, ossia che tra il luglio ed il novembre 2009 essa è stata ospite di un'amica.

E. 7.4

Il Tribunale ritiene che questi elementi e lo sviluppo cronologico particolarmente rapido degli avvenimenti sono propri a fondare la presunzione di fatto che, conformemente alla

giurisprudenza (cfr. consid. 5.2 supra), l'unione coniugale della ricorrente e F. _____ non fosse stabile ed orientata al futuro, né al momento della firma della dichiarazione comune, né a quello dell'ottenimento della naturalizzazione agevolata. Dagli atti di causa emerge infatti come A. _____ avesse già a disposizione un alloggio indipendente rispetto al domicilio comune della coppia già prima dell'ottenimento della naturalizzazione. Sebbene le dichiarazioni delle parti non siano univoche in merito alla data precisa dell'inizio della locazione del monolocale di E. _____, emerge che, per stessa ammissione della ricorrente, essa ne ha preso possesso al più tardi nel novembre 2008 (cfr. osservazioni del 1° luglio 2014, incarto SEM [...], pag. 139). Oltre a ciò risulta che i problemi coniugali della coppia sono emersi ben prima dell'ottenimento della cittadinanza elvetica da parte della ricorrente, in quanto quest'ultima ha ammesso che dopo alcuni anni l'unione coniugale ha cominciato a presentare delle difficoltà «sia in ragione della personalità del marito, sia per ragioni inerenti al rapporto di lavoro di A. _____ in seno alla società immobiliare», ciò che ha portato alle sue dimissioni nell'agosto del 2008, salvo poi continuare l'attività a fianco del marito senza essere remunerata (cfr. osservazioni del 1° luglio 2014, incarto SEM [...], pag. 143). A mente del Tribunale i problemi relazionali tra la ricorrente ed il marito sorti in ambito lavorativo - sembra infatti che da anni F. _____ si rifiutasse di sottoscrivere un contratto di lavoro in favore della moglie - e che hanno comportato alle testé citate dimissioni, come pure il fatto che A. _____ abbia locato un appartamento nel quale trovare un rifugio dalle tensioni con il marito già nel novembre 2008, dimostrano che il matrimonio presentasse delle difficoltà importanti, tali da comprometterne l'unità e l'effettività. Occorre segnalare che anche in ambito extraprofessionale la relazione di coppia non corrispondesse alle esigenze giurisprudenziali in merito all'unità e all'effettività dell'unione coniugale (cfr. consid. 4.3 supra). Dagli atti all'inserto è emerso infatti che la coppia intrattenesse rapporti intimi con un'altra donna. Questa circostanza - indipendentemente dalla questione a sapere chi tra A. _____ ed il marito abbia iniziato detta relazione - rappresenta un ulteriore elemento in base al quale è giustificato ritenere che l'unione coniugale non fosse più stabile ed effettivamente vissuta. Con riferimento al susseguirsi cronologico degli avvenimenti è significativo che l'interessata abbia deciso di fare ufficialmente del monolocale sito a E. _____ la propria residenza principale nel novembre 2009, vale a dire poche settimane dopo avere ottenuto la naturalizzazione agevolata. In definitiva il Tribunale considera che sia durante la procedura in vista dell'ottenimento della naturalizzazione agevolata, sia al momento in cui la cittadinanza elvetica è effettivamente stata concessa, la ricorrente ed il marito non vivevano più un'unità coniugale stabile ed orientata al futuro.

E. 8.1

Stando così le cose e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 5.3 supra), spetta alla ricorrente capovolgere la presunzione di fatto sopra indicata, rendendo verosimili, sia il sopraggiungere di un avvenimento straordinario atto a spiegare il rapido degradarsi del legame coniugale, sia l'assenza di coscienza della gravità dei problemi di coppia al momento della firma della dichiarazione comune del 9 luglio 2009.

E. 8.2

A. _____ ha indicato che la rottura del legame coniugale è avvenuta a seguito degli avvenimenti di sabato 24 ottobre 2009, allorquando F. _____ ha sostituito le serrature dell'abitazione di B. _____ e della società immobiliare di E. _____ di cui era amministratore e nella quale era attiva anche la ricorrente. Questa circostanza ha sancito a

mente dell'interessata la separazione dei coniugi. A._____ ha tuttavia ribadito che prima di questo episodio l'unione coniugale fosse reale ed effettivamente vissuta, sebbene, come qualsiasi coppia, essa ed il marito incontrassero dei problemi.

E. 8.3

Il Tribunale non può condividere questa tesi. Come precedentemente rilevato (cfr. consid. 7.4 supra) dagli atti emerge chiaramente che il matrimonio tra A._____ ed il marito presentasse importanti difficoltà. In particolare il fatto che la ricorrente disponesse già a partire dal 2008 di un monolocale indipendente dall'abitazione coniugale nel quale rifugiarsi dal marito, nonché l'evidenza di importanti conflitti professionali, non possono non indurre a pensare che gli avvenimenti del 24 ottobre 2009 non rappresentassero in realtà un evento eccezionale ed improvviso suscettibile di spiegare il rapido deterioramento dell'unione coniugale, ma al contrario costituissero l'apice di una situazione matrimoniale difficile e conflittuale che perdurava ormai da anni. In conclusione occorre considerare che l'interessata ed il marito al momento della naturalizzazione agevolata non formassero più un'unione effettiva e stabile come richiesto dalla legge e definito dalla giurisprudenza. A._____ non è stata in grado di capovolgere la suddetta presunzione rendendo verosimile il realizzarsi di un avvenimento straordinario proprio a spiegare la rapida rottura dell'unione coniugale, di modo che lo scrivente Tribunale ritiene di dovere attenersi alla presunzione di fatto basata essenzialmente sugli avvenimenti suesposti (cfr. consid. 7.3 e 7.4 supra) secondo cui l'interessata ha ottenuto la naturalizzazione agevolata in maniera fraudolenta.

E. 9

A titolo abbondanziale, giova rilevare come il fatto che, come da essa sostenuto (cfr. scritto dell'11 marzo 2015, atto 14 dell'incarto TAF, pag. 6), la ricorrente adempirebbe ai requisiti per la concessione della naturalizzazione ordinaria è senza pertinenza per determinare se si è in presenza di un ottenimento fraudolento della naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 27 LCit e non ostacola quindi in alcun modo l'annullamento della stessa giusta l'art. 41 LCit (cfr. le sentenze del TF 1C_651/2012 del 5 agosto 2013 consid. 4.3 e 5A.18/2003 del 19 novembre 2003 consid. 2.3.2).

E. 10

Ne discende che la SEM con la decisione del 1° settembre 2014 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (cfr. art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 11

Le spese giudiziarie di fr. 1'200.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 11.1

Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente)